

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia



IL COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: Programmazione di cui alla proposta n. 231 ad oggetto: "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2019-2021. APPROVAZIONE.".

Il Collegio dei Revisori del Comune di Santa Maria di Sala, nelle persone del

Dott. Leopoldo Fogale Dott.ssa Silvia Susanna Dott. Michele Marchetto

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) (riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile abrogato con D.L. n. 133/2016 art. 16);
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali ";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

• 1'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

P.zza XXV Aprile, 1 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)
Tel. 041.486788 – Fax 041.487379 – P.Iva 00625620273 www.comune-santam
Comune di Santa Maria di Sala - Prot.n. 0020680 del 20-11-2018



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia -

■ 1'art. 1,comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) prevede che gli enti devono effettuare la "ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti", nonché il "riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni";

preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- il Dirigente del Settore Amministrativo del Comune di Santa Maria di Sala in data 03.11.2017 ha provveduto ad effettuare una ricognizione di cui alla norma citata, ad esito della quale sono pervenute le comunicazioni dalle quali non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

viste le linee guida emanate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione aventi ad oggetto: "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani fabbisogni di personale da parte delle amministrazione pubbliche";

vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 231, avente ad oggetto: "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2019-2021. APPROVAZIONE".

preso atto che l'Amministrazione:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate:
- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2017 e si trova in una situazione di tendenziale rispetto del pareggio di bilancio 2018;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L.296/2006, così come dimostrato nella tabella di cui all'allegato sub A);

preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L.296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, a seguito di ricalcolo, risulta come segue:

■ Media triennio 2011-2012-2013 € 1.888.136,02 calcolata, in aderenza alla Deliberazione Corte dei Conti Sezioni Autonomie, n. 16/SEZAUT/2009/QMIG;

preso atto dell'art. 9 co. 28 del D.L. 78/2010 il quale prevede che: "sono in ogni caso escluse





COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia -

dalle limitazioni previste per il lavoro c.d. flessibile le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. 267/2000", pertanto, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 27.658,36;

preso atto che la spesa prevista nell'anno 2019 per lavoro a tempo determinato pari a € 20.652,45 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali è inferiore al suddetto limite come risulta dall'allegato sub B) residuando la possibilità di poter affidare incarichi occasionali;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore Amministrativo e dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

RACCOMANDA

prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni;

VERIFICATO

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come risulta dall'allegato sub A);
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, come risulta dall'allegato sub B).

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 231, avente ad oggetto:

"PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2019-2021. APPROVAZIONE".

Santa Maria di Sala lì 16 novembre 2018

Dott. Leopoldo Fogale

L'Organo di Revisione

Dott sa Silvia Susanna

Dott. Michele Marchetto

FILIPPO FARSETTI

